



COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione N. 76 del Consiglio comunale

OGGETTO: Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI): sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento per l'anno 2024.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **venti** del mese di **dicembre**, alle ore 17.30, nella sala riunioni della Sede Municipale, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Depaoli Daniele - Sindaco
2. Broch Giacomo - Consigliere Comunale
3. Cordella Pier Antonio - Consigliere Comunale
4. Franceschinel Angelo - Consigliere Comunale
5. Gubert Lorenzo - Consigliere Comunale
6. Meneguz Uberto - Consigliere Comunale
7. Pezzato Roberto - Consigliere Comunale
8. Secco Paolo - Consigliere Comunale
9. Simion Bruno - Vice-Presidente
10. Tavernaro Angioletta - Consigliere Comunale
11. Tavernaro Elisa - Consigliere Comunale
12. Tavernaro Giovanni - Consigliere Comunale
13. Toffol Andrea - Consigliere Comunale
14. Turra Marco - Consigliere Comunale
15. Turra Martino - Consigliere Comunale
16. Turra Michela - Consigliere Comunale
17. Zanetel Mariangela - Consigliere Comunale
18. Zortea Giacobbe - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Meneguz dott. Uberto, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Broch Giacomo e Tavernaro Elisa.**

OGGETTO: Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI): sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento per l'anno 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con convenzione rep nr. 121 in data 23/09/2013, avente ad oggetto *"trasferimento volontario alla Comunità di Primiero del ciclo dei rifiuti – funzione propria dei Comuni da esercitare in forma associata e coordinata tra i Comuni di Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua e la Comunità di Primiero"*, sono state delegate alla Comunità di Primiero tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo in materia di gestione delle politiche programmatiche, tasse e tariffe relative al ciclo dei rifiuti, comprensive di tutti gli aspetti attuativi, gestionali e contabili;
- a far data dal 01/01/2014 la Comunità di Primiero, titolare del servizio relativo al ciclo dei rifiuti delegato dai Comuni del territorio, gestisce il servizio di cui trattasi avvalendosi della società in house "Azienda Ambiente srl";

richiamate le seguenti deliberazioni assunte dall'Assemblea della Comunità di Primiero in data 03.03.2014 aventi ad oggetto:

- delibera n° 2 "Preso d'atto assunzione titolarità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in Primiero a decorrere dal 01/01/2014 ed adempimenti inerenti e conseguenti";

delibera n° 3 "Approvazione regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARI) - L. 27/12/2013 nr. 147";

richiamato l'atto del Commissario della Comunità di Primiero n° 38 del 28.04.2021 avente ad oggetto: "Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti. Approvazione modifiche";

preso atto dell'atto del Commissario della Comunità di Primiero n° 56 del 28.06.2021 avente ad oggetto: "Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Validazione piani finanziari e approvazione tariffa rifiuti (TARI) per l'anno 2021" con in quale sono state approvate le tariffe rifiuti per l'anno 2021 e verificato che le stesse sono rimaste tali anche per l'anno 2023;

visto, in particolare il dispositivo di cui al punto 13 della deliberazione nr. 26/2015 della Comunità di Primiero che testualmente recita: "Di dare atto che i Comuni potranno deliberare in relazione all'art.14 del Regolamento per l'applicazione della TARI trasmettendo i relativi provvedimenti alla Comunità entro due mesi dall'adozione del presente atto, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio da parte di Azienda Ambiente srl";

richiamati inoltre:

- l'art. 1 del comma 683 della L. 147/2013 testualmente dispone che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia". Il comma 651 della stessa norma prescrive inoltre che: "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158". Anche il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, dispone che: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
- il comma 5-quinques dell'art. 3 del cd decreto milleproroghe che in deroga a quanto disposto dal citato art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che le tariffe potranno essere adottate entro il 30 aprile dell'annualità in corso.

Preso atto che, con delibera del Consiglio Comunale n° 71 del 22.12.2022 si stabiliva di:

- *approvare, ex Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), approvato con atto del Commissario della Comunità di Primiero n° 38 del 28.04.2021, le seguenti **sostituzioni totali** del Comune ai soggetti tenuti al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa:*
*ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune o dei Comuni di competenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, alle scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, nella misura **del 100% sia della parte fissa della tariffa che della parte variabile;***
- *ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, per locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal comune utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguano finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo ecc... fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni, nella misura **del 100% della parte fissa della tariffa e di 12 svuotamenti del bidone assegnato per la parte variabile;***
*approvare, ex Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), approvato con atto del Commissario della Comunità di Primiero n° 38 del 28.04.2021, le seguenti **sostituzioni parziali** del Comune ai soggetti tenuti al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa:*
- *ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune, nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a scuole ed istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado, **nella misura del 20% della parte fissa della tariffa.***
- *ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) **nella misura fissa di euro 60,00 all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica.***
- *ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera c) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che, sottoposto a dialisi, svolga tale terapia presso la propria residenza **nella misura fissa di euro 60,00 all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica.***
- *ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera d) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di manifestazioni socio-culturali aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, nell'ambito dei quali i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma eventualmente da libere offerte, **nella misura del 20% della parte fissa della tariffa**”.*

Precisato che gli utenti interessati all'applicazione delle riduzioni tariffarie sopra indicate, dovranno presentare formale richiesta ad Azienda Ambiente srl – gestore del servizio – che provvederà, a sua volta ad inviare copia

all'ufficio tributi del Comune, il quale verificherà la sussistenza dei requisiti, salvo che per i casi di cui al comma 2 lettera b) e c) dell'ex art. 14, la cui documentazione, a tutela della normativa sul trattamento dei dati, sarà disponibile presso il Gestore;

Visti:

- la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 che istituiscono l'imposta comunale unica (IUC);
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
- la delibera n° 363/2021 del 3 agosto 2021, che ha definito nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Parte 2 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), da applicarsi dal 1° gennaio 2022.;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

acquisito, altresì, il parere favorevole in merito alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, espresso dal responsabile dell'area Finanza/Entrate, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed art. 4 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 30.11.2017;

con voti favorevoli n. 16, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge da n. 16 Consiglieri presenti e votanti, accertati dagli scrutatori previamente designanti e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2024, ai sensi dell'Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), approvato con atto del Commissario della Comunità di Primiero n° 38 del 28.04.2021, le seguenti **sostituzioni totali** del Comune ai soggetti tenuti al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa:
 - ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune o dei Comuni di competenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, alle scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, nella misura **del 100% sia della parte fissa della tariffa che della parte variabile**;
 - ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, per locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal comune utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguano finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo ecc... fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni, nella misura **del 100% della parte fissa della tariffa e di 12 svuotamenti del bidone assegnato per la parte variabile**.
2. Di approvare per l'anno 2024, ai sensi dell'Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), approvato con atto del Commissario della Comunità di Primiero n° 38 del 28.04.2021, le seguenti **sostituzioni parziali** del Comune ai soggetti tenuti al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa:
 - ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune, nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a scuole ed istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado, **nella misura del 20% della parte fissa della tariffa**;

- ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) **nella misura fissa di euro 60,00** all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;
 - ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera c) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che, sottoposto a dialisi, svolga tale terapia presso la propria residenza **nella misura fissa di euro 60,00** all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;
 - ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera d) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di manifestazioni socio-culturali aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, nell'ambito dei quali i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma eventualmente da libere offerte, **nella misura del 20% della parte fissa della tariffa.**
3. Di dare atto che la spesa del presente provvedimento trova copertura nel bilancio di previsione 2024 – 2026 in fase di approvazione.
 4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità di Primiero quale Ente gestore del servizio, che curerà, attraverso Azienda Ambiente srl, l'applicazione e la riscossione del nuovo corrispettivo tariffario e tributario per l'anno 2024.
 5. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art.183 del Codice degli Enti Locali.
 6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. della L.P. 30/11/1992 n. 23 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, quinto comma, del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. B) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Meneguz dott. Uberto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Zurlo dott.ssa Sonia

IL CONSIGLIERE DESIGNATO

Zortea Giacobbe

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).